

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1988

Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 784, e disposizioni in materia di pubblico impiego

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge n. 989 riguardante la soppressione dei ruoli ad esaurimento si viene a privare il personale della ex carriera direttiva inquadrato nella IX qualifica funzionale a decorrere dal 1° gennaio 1987, della possibilità di accedere in tempi brevi alle qualifiche dirigenziali.

Infatti, riservando la metà dei posti di primo dirigente, conferibili con il sistema del corso-concorso di cui all'articolo 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, nonché attribuendo un punteggio aggiuntivo per la partecipazione al corso-concorso sopraindicato al personale dei ruoli ad esaurimento, si verificherebbe l'incresciosa situazione che in tantissimi ministeri i posti disponibili di primo dirigente sarebbero coperti non dal personale ad esaurimento ivi

in servizio, bensì da quello proveniente da altre amministrazioni dello Stato. Occorre a questo proposito tener presente che delle 5.000 unità complessive degli appartenenti al ruolo ad esaurimento circa 4.000 unità attualmente prestino servizio presso solo due ministeri e precisamente presso il Ministero delle finanze e quello delle poste e telecomunicazioni.

Inoltre, adottando il sistema della riserva dei posti, si verrebbe a privare tutta una generazione di funzionari (quelli inquadrati nella IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità di servizio dai dodici ai ventidue anni) della possibilità di miglioramenti economici e di carriera con conseguente impoverimento di professionalità a causa del mancato ricambio generazionale.

Sarebbe quindi molto più giusto che il Governo ed il Parlamento, invece di favorire una categoria di funzionari dello Stato penalizzandone al contempo un'altra altrettanto meritevole, si facesse carico di attribuire ad entrambe un adeguato trattamento economico in relazione alle peculiari professionalità richieste ed all'importanza e gravosità delle funzioni espletate (funzioni vicarie dei primi dirigenti, funzioni delegate, eccetera).

Ciò si potrebbe realizzare omogenizzando la normativa con quella già in atto per i Commissari ed i primi dirigenti della Polizia di Stato di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e per gli impiegati direttivi e primi dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria (decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436).

Attuando l'omogenizzazione di cui sopra,

oltre ad eliminare una inaccettabile e vistosa disparità di trattamento fra funzionari appartenenti a diverse amministrazioni dello Stato, si darebbe un giusto riconoscimento economico a tanti funzionari preparati, professionalmente capaci, che opportunamente motivati sarebbero in grado di rispondere ai nuovi bisogni della Pubblica amministrazione in termini di migliore organizzazione dei servizi e di miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini.

L'onere di bilancio è contenuto in quanto la proposta prevede uno scorrimento economico al maturare di determinate anzianità di servizio (quindici e venticinque anni), con un'incidenza economica quindi distribuita nel corso del tempo.

Si propone, pertanto, l'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Soppressione dei ruoli ad esaurimento e funzioni degli appartenenti a tali ruoli)

1. I ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I funzionari che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono le qualifiche di ispettore generale e di direttori di divisione dei predetti ruoli conservano *ad personam* le qualifiche possedute.

3. Ai funzionari indicati nel comma 2 sono attribuite le funzioni vicarie dei primi dirigenti e quelle delegate con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonchè compiti di studio e di ricerca ed attività ispettive previste dagli articoli 11 e 12 del decreto predetto, sulla base delle direttive impartite dai dirigenti indicati negli articoli 4, 5 e 6 dello stesso decreto.

Art. 2.

(Competenze dei funzionari direttivi - compresi quelli appartenenti ai ruoli ad esaurimento - e dei primi dirigenti)

1. Ai funzionari direttivi, inclusi quelli appartenenti ai soppressi ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 1, nonchè ai primi dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, riguardanti rispettivamente:

a) l'attribuzione ai funzionari della carriera direttiva che abbiano prestato servizio senza demerito per quindici anni dall'accesso in carriera, del trattamento economico spettante al primo dirigente;

b) l'attribuzione ai funzionari della carriera direttiva ed ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per venticinque anni, del trattamento economico spettante al dirigente superiore.

2. I funzionari dei soppressi ruoli ad esaurimento mantengono, qualora più favorevoli, tutti i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.